CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Premesso che

a) La mediazione creditizia è l'esercizio di un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso l'attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

b) L'esercizio della mediazione creditizia è riservato ai soggetti iscritti presso l'elenco tenuto dall'Organismo (O.A.M.) previsto dall'art. 128-undecies del TUB.

c) Il cliente è interessato a ricercare un finanziamento ("**Finanziamento**") ed, a tal fine, intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta dal Mediatore;

DOCUMENTO DI SINTESI

1. **Provvigione:** Il Cliente, per effetto dell'attività posta in essere da Fimmutui Srl, sarà tenuto a versare al Mediatore Creditizio un importo variabile sino ad un massimo del 12% dell'importo lordo finanziato. Tale importo sarà comunicato alla Banca o Intermediario Finanziario per il calcolo del TEG e del TAEG e inserimento nei prospetti standardizzati. Il compenso provvigionale corrisposto dal Cliente come sopra evidenziato, sarà determinabile successivamente, sulla base del prodotto e del finanziatore prescelto per l'erogazione del finanziamento. Tale circostanza comporta l'impossibilità nella fase iniziale, fase durante la quale è sottoscritto il contratto di mediazione, di identificare puntualmente l'importo del compenso riconosciuto al Mediatore Creditizio. La provvigione così determinata non verrà corrisposta direttamente dal Cliente, ma verrà detratta dall'importo erogato al Cliente a titolo di finanziamento e verrà versata a Fimmutui Srl dall'istituto finanziatore successivamente all'erogazione dello stesso, dietro fattura all'Ente finanziatore. Si precisa che solo per i prodotti Cessione del quinto degli istituti Dynamica Retail Spa, Fincontinuo Spa e Vivi Banca Spa, il Cliente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell'Ente Erogante per effetto dell'attività posta in essere da Fimmutui Srl, sarà tenuto a corrispondere al Mediatore Creditizio un compenso pari al _____ % (_____ per cento) del finanziamento erogato.
2. **Penali:** nessuna penale previsto a carico della clientela;
3. **Diritto di recesso:** esercitabile entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione a mezzo raccomandata a/r da inviare a Fimmutui Srl, Via San Berardino 41 – 84025, Eboli (Sa) o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.fimmutui.net.
4. **Durata:** massimo 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Fimmutui Srl precisa che la durata è suscettibile di variazioni non dipendenti dall'operato della società come a titolo semplificativo e non esaustivo: particolari criticità emerse nel corso dell'istruttoria, ritardi nella trasmissione della documentazione da parte del cliente, necessità di compiere attività ulteriori di natura amministrativa etc;

Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto tra le seguenti parti:

Primo richiedente:

Cognome e nome: _____ codice fiscale _____

Nato a _____ il _____ residente in _____

Via _____ prov _____ c.a.p. _____

Email _____ telefono _____

Secondo richiedente (eventuale):

Cognome e nome: _____ codice fiscale _____

Nato a _____ il _____ residente in _____

Via _____ prov _____ c.a.p. _____

Email _____ telefono _____

e

Fimmutui Srl società di mediazione creditizia, iscritta nell'elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) al n° M382, con sede in Eboli (Sa) alla via San Berardino 41; Tel. 0828.363554– Fax. 082836887; sito Internet : www.fimmutui.net. – P.E.C. info@pec.fimmutui.net C.F./P.IVA/R.I. 03786580658 – Capitale sociale € 50.000 i.v. in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, di seguito "Mediatore Creditizio".

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l'incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (i "**Finanziatori**"), potenzialmente disposti ad erogargli il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori medesimi.

• Tipologia di Finanziamento:……..
• Capitale richiesto: Euro ……
• Scopo del Finanziamento: ……

ART. 2 – Compensi di mediazione.

Il Cliente, contestualmente all'approvazione della concessione del finanziamento da parte dell'Ente Erogante sarà tenuto a versare al Mediatore Creditizio un importo variabile sino ad un massimo del 12% dell'importo lordo finanziato. Tale importo sarà comunicato alla Banca o Intermediario Finanziario per il corretto calcolo del TEG e del TAEG e inserimento nei prospetti standardizzati. Il compenso provvigionale, come sopra evidenziato, sarà determinabile successivamente, sulla base del prodotto e del finanziatore prescelto per l'erogazione del finanziamento. Tale circostanza comporta l'impossibilità nella fase iniziale, durante la quale è sottoscritto il contratto di mediazione, di identificare puntualmente l'importo del compenso riconosciuto al Mediatore Creditizio. L'importo puntuale sarà concordato tra le parti, nel limite massimo di cui al presente articolo, nel momento di individuazione del finanziatore e del prodotto e sarà puntualmente riportato nella documentazione precontrattuale e contrattuale generata dall'Istituto erogante. La provvigione così determinata non verrà corrisposta direttamente dal Cliente, ma verrà detratta dall'importo erogato al Cliente a titolo di finanziamento e verrà versata al mediatore creditizio dall'istituto finanziatore, successivamente all'erogazione dello stesso, dietro fattura dell'Ente finanziatore. Le parti si danno atto che solo per i prodotti Cessione del Quinto degli istituti Dynamica Retail Spa, Fincontinuo Spa e Vivi Banca Spa il Cliente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell'Ente Erogante per effetto dell'attività posta in essere da Fimmutui Srl, sarà tenuto a corrispondere al Mediatore Creditizio un compenso pari: • al _____ % (_____ per cento) del finanziamento erogato.

Laddove sia previsto dagli accordi intercorrenti tra l'istituto finanziatore e il mediatore creditizio, il presente incarico potrà anche essere ***conferito e svolto a costo zero*** per il cliente. Quest'ultimo, pertanto, non dovrà elargire alcun compenso di mediazione a favore di Fimmutui Srl o a favore dei suoi collaboratori. In tal caso ogni corrispettivo sarà compreso nel compenso riconosciuto dall'intermediario bancario/finanziario convenzionato con Fimmutui Srl. Tale compenso sarà incluso dall'istituto bancario/finanziario nel calcolo del TAEG.

ART. 3 – Durata del contratto.

Il presente contratto di Mediazione Creditizia ha una durata massima di 3 mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. La durata è suscettibile di variazioni non dipendenti dall'operato del mediatore creditizio come a titolo semplificativo e non esaustivo: particolari criticità emerse nel corso dell'istruttoria, ritardi nella trasmissione della documentazione da parte del cliente, necessità di compiere attività ulteriori di natura amministrativa etc. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

Art. 4 – Obblighi e dichiarazioni del cliente.

Il Cliente si impegna:

a consegnare al Mediatore, entro congruo termine, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i "**Dati**") che il Mediatore riterrà necessari per l'istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il Cliente dichiara sin da ora che i Dati comunicati o consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti e completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei Dati. Il cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i Dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento.

- ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie).
- a comunicare immediatamente al mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere o precludere l'acceso al credito od a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.

Il Cliente dichiara:

- di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
- di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.

ART. 5 Articolo – Modalità di esecuzione dell'incarico.

5.1. Il Mediatore svolgerà l'attività prevista nel Contratto in piena dipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell'incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
5.2 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.
5.3 Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore già consegnato al cliente.
5.4 Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli Istituti di Credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant'altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
5.5 Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell'istruttoria e/o successivamente alla eventuale deliberazione e erogazione del finanziamento.

ART. 6– Obblighi del mediatore.
Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
Il Mediatore Creditizio si impegna, inoltre, a mantenere la riservatezza su dati e informazioni riservate di cui venga a conoscenza.

ART. 7 – Esoneri di responsabilità del mediatore creditizio.
Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato per volontà o scelta delle banche o degli intermediari finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al cliente né genericamente né specificatamente le motivazioni.
Il cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non sarà in alcun modo responsabile dell'operato delle banche e degli intermediari finanziari, anche nelle ipotesi di ritardo o mancata concessione del finanziamento richiesto.

ART. 8 – Spese.
Le spese eventualmente sostenute dal mediatore creditizio ed opportunamente documentate (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti etc) sono interamente rimborsate dal cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di mediazione.

ART. 9 – Diritto di recesso.
Il cliente può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione al mediatore creditizio con raccomandata a/r da inviarsi a Fimmutui - Società di Mediazione Creditizia Srl, Via San Berardino, 41 Eboli o a mezzo p.e.c. da inviarsi a info@pec.fimmutui.net.

Articolo 10 – Comunicazioni.
Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all'altra:
Per il Cliente: _____
Per il Mediatore: Fimmutui - Società di Mediazione Creditizia Srl, Via San Berardino, 41 Eboli SA 84025 – fax. 082836887 e-mail info@fimmutui.net

Articolo 11 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza.
Il Cliente dichiara di avere ricevuto l'Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.

Il Cliente dichiara di aver avuto la disponibilità del presente modulo contrattuale e di tutti gli eventuali allegati e di averlo esaminato con attenzione in tempo utile prima della sottoscrizione. Dichiara altresì di aver ricevuto l'avviso sulle "Principali norme di trasparenza" ed il Foglio Informativo predisposti dal Mediatore nonché gli eventuali fogli informativi relativi ai Finanziatori.
Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio.

Articolo 12 – Foro Competente e reclami.
Laddove sorga una controversia oppure nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo, non potrà ricorrere al sistema di risoluzione stragiudiziale dell'ABF, potrà tuttavia ricorrere ad altri sistemi stragiudiziali di risoluzione o all'autorità giudiziaria competente Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005, n 206. Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione, da trasmettersi a mezzo lettera a/r o P.E.C. a Fimmutui srl.

Articolo 13 – Modifiche al contratto.
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.

Il presente contratto è composto da 4 pagine e con la sottoscrizione il Cliente dichiara di averne ricevuta copia. Fermo quante precede il cliente dichiara e riconosce che prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato da Fimmutui Srl in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente contratto non vincola le parti alla stipula dello stesso.

Luogo e data _____

Firma Cliente primo richiedente

_____

Firma Cliente secondo richiedente

_____

Ai sensi degli articoli 1469 bis Cod. Civ. e 33 e seguenti D.lgs. n. 206/05 "Codice del Consumo", la parti dichiarano che le Clausole riportate ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

Firma Cliente primo richiedente

_____

Firma Cliente secondo richiedente

_____

Per accettazione Fimmutui Srl (l'Amministratore)

_____

Dichiarazione del cliente di ricezione della documentazione da parte del mediatore creditizio e del suo collaboratore/dipendente a contatto con il pubblico (compilazione a cura del cliente)

Il sottoscritto cliente (nome cognome) _____ c.f._____

Il sottoscritto cliente (nome cognome) _____ c.f._____

Il sottoscritto cliente (nome cognome) _____ c.f._____

Dichiara di aver ricevuto e visionato, in data antecedente alla sottoscrizione della presente attestazione, copia del foglio informativo e della seguente ulteriore documentazione in modo tale da acquisire in tempo utile tutte le informazioni necessarie a prendere una decisione informata e consapevole sulle condizioni del servizio di mediazione creditizia. (barrare le caselle relative alla documentazione ricevuta)

- ☐ Documento informativo precontrattuale
- ☐ Guida ABF
- ☐ Guida il mutuo in parole semplici
- ☐ Guida il credito ai consumatori in parole semplici
- ☐ Tassi usura aggiornati al trimestre
- ☐ Documentazione informativa istituto erogante
- ☐ Copia contratto di mediazione
- ☐ Modulo SECCI
- ☐ Altro (specificare)_____

La sottoscrizione della presente dichiarazione attesta la presa visione, la ricezione e la comprensione di quanto riportato all'interno dei documenti sopra citati

Luogo e data _____ firma del cliente _____

Luogo e data _____ firma del cliente _____

Luogo e data _____ firma del cliente _____